

Chiara Magneschi

Marsilio e lo *ius* : alcune ipotesi interpretative

Abstract

The paper aims to examine some aspects of the legal philosophical theory of Marsilius of Padua contained in his main work, the *Defensor Pacis*, which have received less attention than the historical and political profiles, and the more classical themes of popular sovereignty and secularism. More specifically, it examines some passages of the Marsilius' masterpiece in which we can find the treatment of concepts that will become typical of 'modern' thinking on rights, such as freedom, will and power. These passages show the author's pioneering focus on the subjective dimension of law, such as "*ius*", as opposed to the objective dimension of "*lex*". In this new dimension, the individual begins to stand before the law by exhibiting their own legal vitality beyond mere compliance with legal rules and foreshadowing the reasons for Occamian voluntarism and, more generally, the subsequent Western Theories of Rights.

Keywords: Rights, subjective right, *ius*, *lex*, power.

Abstract

Il contributo si propone di approfondire alcuni aspetti della teoria filosofico-giuridica di Marsilio da Padova contenuta nella sua opera principale, il *Defensor Pacis*, che risultano avere incontrato meno attenzione rispetto ai profili storici e politici, e ai temi più classici della sovranità popolare e della laicità. In particolare, si esaminano alcuni passaggi dell'opera in cui è possibile rinvenire la trattazione di concetti che diverranno tipici della riflessione "moderna" sui diritti, come quelli di libertà, volontà e potere, e che segnalano un'attenzione precoce dell'autore per la dimensione soggettiva del diritto, come "*ius*", che si distacca da quella oggettiva della "*lex*". In questo spazio nuovo, l'individuo inizia a situarsi davanti alla legge, a manifestare la propria vitalità giuridica al di là dell'obbedienza ad essa, anticipando i motivi del volontarismo ockhamiano e più in generale delle Western Theories of Rights.

Parole chiave: Diritti, diritto soggettivo, *ius*, *lex*, potere.

1. Introduzione

La ricostruzione dei profili filosofico-giuridici del *Defensor Pacis* inerenti allo *ius* come "altro" dalla *lex* ha incontrato un'attenzione minore rispetto a quella ricevuta dai contenuti più strettamente politici rinvenibili nel celebre testo di Marsilio da Padova¹. Si tratta di profili che a mio avviso meritano attenta

¹ In ambito italiano, tra le analisi più originali del pensiero politico marsiliano, attente però anche alla componente giuridica, si segnalano quelle di: Simonetta (2000); Merlo (2004); Briguglia (2006); Omaggio (2007); Briguglia (2013). Per un approfondimento della filosofia giuridica marsiliana mi permetto di rimandare a Magneschi (2024).

considerazione, anche in quanto costituiscono nel complesso una ricca e analitica trattazione di concetti che diverranno dei *topoi* nella cultura dei diritti occidentale e che sono «al centro della filosofia del normativo del XX secolo»²: come è stato recentemente notato a tal proposito, nel pensiero del filosofo padovano è ravvisabile «un po' tutto il patrimonio del moderno pensiero giuridico-politico», e da esso è possibile desumere e ricomporre una filosofia *del diritto* tipicamente marsiliana³.

Tra i pochi autori e autrici che hanno dedicato i loro studi a una possibile dimensione soggettiva del diritto in Marsilio figurano Brian Tierney e Annabel Brett, che, come rammenteremo più avanti, arrivano a conclusioni diverse tra di loro. La riflessione che qui intendo presentare è stata ispirata – ormai diversi anni fa – proprio dalla lettura del saggio di Tierney, *Marsilius on Rights*⁴, dove il termine “diritto” veniva declinato al plurale, offrendo un profilo inedito del *Defensor Pacis*, fino ad allora a me noto per la celebre definizione di legge in senso laico e giuspositivistico.

La tesi di Tierney è che Marsilio sia stato il primo filosofo a tracciare in maniera netta, inequivocabile, quella distinzione, centrale nelle *western rights theories*⁵, tra diritto in quanto legge e diritto in quanto “altro”. Tierney osserva come generalmente l'enucleazione della categoria di *ius*⁶ (inteso come “potere lecito”) sia stata accreditata a Ockham, pioniere di una rivoluzione semantica – poi proseguita con autori come Gerson, Summenhart, De Vitoria, Suarez –, rilevando tuttavia che in realtà il filosofo non avesse fornito una definizione analitica di *ius*⁷. Ciò che invece realizza esaurientemente Marsilio⁸.

Gli approfondimenti condotti successivamente hanno dal mio punto di vista confermato che in questo “altro senso” del diritto si costruisce uno spazio di profonda valorizzazione dell'individuo come soggetto giuridico, in quanto portatore di prerogative che si impongono al cospetto della legge.

In effetti, una trattazione dello *ius* come quella contenuta nel *Defensor Pacis* ha ben pochi precedenti nella storia⁹. Certo, si inserisce in un fermento che in quegli anni stava diventando sempre più strutturato, ma l'approccio marsiliano, così analitico e consapevole, è tale da poter essere avvicinato – con le dovute cautele – alle moderne teorie del diritto soggettivo.

Nelle pagine che seguono cercherò di presentare quindi gli argomenti in base ai quali si è consolidata in me questa convinzione.

2. Lo *ius* come *dominium*, *potestas*, *libertas*

Per Marsilio, la *lex* costituisce (soltanto) uno dei due modi in cui il diritto può essere inteso: «in una delle sue accezioni “diritto significa legge”»¹⁰. C'è dunque spazio per l'esame dell'altra accezione, che

² Lorini (2009: 347).

³ Casadei (2022: 78).

⁴ Tierney (1991: 5, 8, 12, 3-17).

⁵ Più recentemente, Guzmán Brito ha parlato di una «dicotomía fundamental [...] característica de la moderna Ciencia jurídica»: Guzmán Brito (2011: 275).

⁶ Per un riepilogo degli autori che hanno sostenuto questa tesi si rimanda a Tierney (1991: 3, n. 1).

⁷ Tierney (1991: 13). Per una ricostruzione approfondita della nascita dei diritti soggettivi nel pensiero della tarda scolastica si veda Brett (2003).

⁸ Tierney (1991: 12, 13, 16).

⁹ Tierney (1991: 8).

¹⁰ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 3 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 383)].

viene resa in termini di *ius*.

La trattazione dello *ius* come secondo significato del termine «diritto»¹¹ si colloca nel contesto filosofico-giuridico sviluppato nel dibattito sulla cosiddetta “povertà francescana”, al quale egli offrì un contributo rilevante¹².

Come noto, il quesito centrale che dette avvio alla disputa, a partire dalla metà del XIII secolo, interrogò su come i frati e l’Ordine francescano potessero fruire legittimamente dei beni ricevuti dai benefattori senza con ciò disattendere il voto di povertà¹³.

Le posizioni del Papato al riguardo non furono del tutto omogenee, ma tendenzialmente arrivarono ad ammettere che i frati mendicanti potessero conservare il godimento di un bene senza acquisirne la proprietà, individuale, o comune¹⁴ (con l’esito, spesso, di attribuirne la proprietà alla Sede Apostolica¹⁵).

Il passaggio è importante perché il concetto di *dominium*, riferimento costante e fondamentale nella disputa, viene da molti studiosi connesso all’evoluzione dello *ius*¹⁶.

Nel corso dibattito, la concettualizzazione di *dominium* si spostò progressivamente verso una dimensione soggettiva, con l’accentuazione del carattere volontaristico di questo istituto¹⁷: l’individuo era *dominus* quando possedeva una cosa con volontà appropriativa e proprietaria, mentre il godimento non qualificato da detto intento apriva la strada a “diversi modi di possedere”, con una nota espressione di Paolo Grossi.

L’evocazione di una dimensione *astratta* del *dominium*, diversa dalla identificazione col bene/oggetto, era già iniziata a circolare dal XIII secolo, con studiosi quali Enrico di Gand¹⁸, San Bonaventura e Pietro di Giovanni Olivi, attraverso il riferimento al *dominium* sopra se stessi e sulla realtà esterna. Successivamente, i teologi francescani parlarono anche di *facultas dominandi*,

¹¹ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 10 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 389)].

¹² Cfr su ciò: Tierney (2002); Reid Jr. (1991); Brett (2003); Coleman (1996); Grossi (1972); Damiata (1980); Parisoli (1998 e 1999); Baccelli (1999: 15-35).

¹³ Per un’analisi chiara e dettagliata della “questione della povertà” si rimanda a Omaggio (2007: 98 ss.). Dedicò spazio al tema anche Briguglia (2013: 129-141).

¹⁴ In particolare, nella Bolla *Quo elongati* di Gregorio IX (1230). Se la distinzione tra proprietà e *usus* appare netta e costituisce il nucleo delle discussioni pauperistiche, rimane piuttosto nebulosa la configurazione di tale ultima figura in termini giuridici o invece meramente fattuali. Nella stessa Codificazione francescana la precisazione non è resa, non è chiarito il significato dei divieti di *habere* e *appropriare sibi*. Sul punto si veda Tarello (1964: 348).

¹⁵ Vedi ad esempio la successiva Bolla *Ordinem vestrum* (1245) emessa da Innocenzo IV e la Bolla *Exiit qui seminat*, di Nicola III (1279). Non mancarono posizioni diverse, pur se minoritarie, come quella espressa nella Bolla *Ad conditorem canonum* (1322), in cui Giovanni XXII negò la validità legale della distinzione tra proprietà e uso, specie con riferimento a quei beni che si esauriscono con l’utilizzo: rinunciare alla proprietà di un bene che si consuma nel momento stesso in cui viene usato significherebbe, in realtà, non rinunciarvi, e dunque divenirne inevitabilmente proprietari.

¹⁶ Tra di essi, Richard Tuck, che fa di Jean Gerson il fautore di questo legame tra lo *ius*, definito come *facultas, libertas, potestas*, e il *dominium*: Tuck (1979: 22 ss.). Uno dei contributi più lucidi alla ricostruzione del dibattito pauperistico e, in particolare, all’inserimento dell’itinerario del diritto soggettivo all’interno delle dottrine francescane è quello di Grossi (1972). Peraltro, tale autore può ritenersi sostenitore della “teoria attiva dei diritti”, con la sostanziale equivalenza tra *ius* e *dominium*: cfr. Milazzo (2007: 36). Mette invece in discussione questo approccio Annabell Brett, ritenendo «anacronistico parlare di equivalenza tra *ius* e *dominium* come inizio della moderna teoria dei diritti soggettivi»: Brett (2003: 11, tr. mia).

¹⁷ Si veda in proposito: Tarello (1964), Grossi (1972) e Santoro (1999: 160), ove si legge che «il pensare la proprietà in termini diversi da quelli di uno strumento economico-giuridico fa sì che essa, specularmente, possa, senza annullarsi, separarsi anche in perpetuo dall’uso e dal godimento».

¹⁸ Il contributo di Enrico di Gand è messo in particolare rilievo da Tierney (2002: 119 ss.).

autocontrollo e padronanza di sé, in grado di riflettersi su condotte materialmente e giuridicamente apprezzabili. Il passaggio era veicolato da un parallelismo con la “volontà di potenza” a immagine divina¹⁹, come se la nozione di *dominium* fosse strumento della manifestazione terrena della soggettività individuale e componente essenziale dell’identità personale²⁰.

Nella polemica sulla povertà francescana si è soliti accordare risalto alla figura di Guglielmo di Ockham²¹, anche se questi renderà pubblica la propria posizione verosimilmente dopo Marsilio da Padova, nel *Breviloquium* (1341/1342), dove sosterrà che Dio avesse trasmesso ad Adamo ed Eva non già la proprietà, ma il potere di *usare* i beni consumabili di cui necessitavano per la sopravvivenza: non solo era configurabile un semplice *uso senza proprietà*, ma esso era considerato un diritto naturale diverso dal diritto di proprietà²².

L’ambito degli studi filosofico-giuridici non ha illuminato in modo particolare il contributo di Marsilio da Padova nel dibattito pauperistico, che è invece meritevole di attenzione²³.

Per il filosofo, la possibilità dei mendicanti di usare le cose senza esserne proprietari passava attraverso un diritto “permissivo”, che consentiva loro di cibarsi e in generale di servirsi dei beni appartenenti al *dominium* di un altro soggetto consenziente.

Per spiegare il proprio punto di vista, Marsilio ritiene opportuno distinguere i vari significati di *dominium*.

Il primo di questi significati è *potestas*, definita come volontà di tenere una cosa per sé, «corrispondente a ciò che si definisce lo *ius* di qualcuno in quanto conforme alla *lex*».

Allo stesso tempo, Marsilio precisa che

non tutti i poteri leciti o legittimi [...] sopra una cosa o il suo uso costituiscono un vero e proprio “dominio”, sebbene, al contrario, ogni dominio lecito [...] sulla cosa o sul suo uso o su entrambe sia un potere lecito e legittimo.

La specificazione è rilevante, poiché ammette che possano esistere “poteri” soggettivi, leciti, *iura* (come catalogo aperto) diversi dal *dominium*. Janet Coleman ha dato particolare risalto alla connessione tra *potestas* e *dominium* realizzata da Marsilio e soprattutto da Giovanni da Parigi²⁴.

Viene specificato che questo potere si traduce in una pretesa azionabile in giudizio (ciò che vale anche per lo *ius utendi*, a differenza del *simplex usus facti*, che non prevede la *actio*). Tra l’altro, Marsilio ritiene che la *potestas* in cui consiste il *dominium* sia ascrivibile non solo a chi è «sciente e consenziente»²⁵, ma anche a chi non lo è²⁶: altro rilievo che sembra rafforzare la portata giuridica del concetto di *potestas*.

Poco oltre, Marsilio espone due ulteriori significati di *dominium*, ovvero «la volontà e la libertà

¹⁹ Grossi (1972: 324-325).

²⁰ Cfr. Santoro (1999: 156 ss.).

²¹ Cfr. Grossi (1972: 315 ss.). Si veda inoltre Marchettoni (2019: pp. 39-62).

²² Secondo Annabel Brett, la derivazione dai diritti naturali sarebbe un elemento indefettibile per poter parlare di una prerogativa individuale in termini di *ius*. Questo è uno degli argomenti usati da Brett per negare l’esistenza di una dimensione soggettiva del diritto in Marsilio: Brett (2006: 95).

²³ Come rilevato dallo stesso Omaggio (2007: 93 ss.), condividendo il giudizio di De Lagarde, Quillet, Damiata, Spears.

²⁴ Cfr. Coleman (1983).

²⁵ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 13 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 391)].

²⁶ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 15 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 391)].

umana di per sé»²⁷.

Tale volontà non deve necessariamente tradursi – prosegue Marsilio – in una espressione esplicita e continuativa di voler permanere nella titolarità della cosa: sarà sufficiente che il titolare non rinunci espressamente a tale condizione.

La puntualizzazione consente di attribuire un fondamento al potere di uso dei mendicanti, ovvero la tolleranza del legittimo proprietario, che non determina la dismissione del diritto di proprietà, ma la concessione a terzi di una facoltà giuridica minore.

Secondo Tierney, la definizione marsiliana di *ius* alla luce dei concetti di *potestas* e *dominium* è inedita nella storia del pensiero filosofico-giuridico, anche in quanto antecedente a quella occamiana²⁸.

Si prenda ancora a conferma il seguente passo:

Si parla poi di *ius* in un secondo modo, a proposito di ogni atto umano comandato, potere o abitudine acquisita, interiore o esteriore, tanto immanente quanto transeunte in una cosa esterna o in qualcosa che le inerisca, come l'uso o l'usufrutto, l'acquisto, la detenzione o la conservazione oppure lo scambio e simili, che siano conformi allo *ius* nel suo primo significato²⁹.

Si può qui apprezzare la duplicità dei profili dello *ius*, ovvero quello “esterno”, come possibilità di pretendere e di rivendicare, e quello “interno”, come condizione personale, immanente, sovrana e potestativa.

Occorre d'altronde segnalare il punto di vista di chi, come Brett, ritiene che la concettualizzazione di *dominium* offerta nel *Defensor* non sia idonea a sancire il passaggio a una dimensione soggettivistica dei diritti. Anzi, Marsilio cercherebbe di evitare l'associazione tra *dominium* e *ius*: quando il filosofo si riferisce al *dominium*, osserva Brett, intende un potere *naturale*, una capacità innata di autocontrollo che è il presupposto della volontà, e non già la volontà in senso giuridico³⁰. Lo stesso dicasi per la libertà: si tratta di un dono di natura, senza forza legale o morale, benché costituisca anch'esso un presupposto per la costruzione di ogni ordinamento giuridico. Non vi sarebbe traccia, insomma, di proiezioni soggettive.

Qualche passo più avanti, Marsilio torna a considerare quel contenuto dello *ius* che è la *potestas* e fornisce una suddivisione molto dettagliata dei possibili modi di esso – otto, in totale – e specificatamente di quello che definisce «potere volontario universale»³¹.

Di quest'ultimo viene classificato il potere divino, «illimitato di compiere ogni atto possibile e di fare qualsiasi cosa a proprio arbitrio»³², e il potere umano, atto volontario comandato sopra qualsiasi altro uomo o sopra qualsiasi cosa esterna che sia nel potere umano o che possa essere rivolto al loro

²⁷ Insieme al suo potere organico esecutivo o motorio che non sia impedito: Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 16 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 392)].

²⁸ Cfr. Tierney (1991: 10).

²⁹ Ci si avvale qui della traduzione contenuta in Lorini (2009: 349, n. 4), sostanzialmente pedissequa a quella di Brett (2006: 100).

³⁰ Cfr. Brett (2006: 100).

³¹ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XXIII, 3 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 571)]. Per un'ampia trattazione del tema si veda Canning (1999).

³² Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XXIII, 3 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 572)].

USO³³.

3. *Ius e lex*, una quasi analogia

Nella *Seconda Dictio* Marsilio opera una minuziosa classificazione degli atti umani, funzionale alla trattazione della legge. Tali atti sorgono tutti «dalla cognizione e dal desiderio»³⁴, e si dividono poi in atti non comandati, che nascono in noi come atti involontari (desideri, piaceri, predilezioni), e atti comandati, dove il soggetto è consapevole delle proprie inclinazioni e opera scelte in base a esse. In questa seconda fattispecie, interviene il potere individuale di dare un certo indirizzo ai propri atti interiori, di farli accadere oppure no. Gli atti comandati, a loro volta, si suddividono in “atti immanenti” – che «non passano in un soggetto diverso da colui che li compie»³⁵ –, e “atti transitivi” – «perseguitanti o omissioni di cose desiderate»³⁶.

Prosegue Marsilio:

Per tutti questi atti che nascono dalla mente umana, e soprattutto per quelli comandati, sono state stabilite delle regole [...] per mezzo delle quali questi atti vengono compiuti e si realizzano in modo proprio e corretto³⁷.

Come si vede, la sfera soggettiva è il nucleo essenziale e primordiale per lo sviluppo della legge. Una legge umana, civile, che non si limita a prendere in considerazione le esternazioni, ma che mira a estendere la propria giurisdizione anche sugli atti immanenti, sulle scelte cui gli individui non hanno ancora dato seguito, e addirittura alle predisposizioni involontarie³⁸.

Peraltro, questa suddivisione degli atti umani non nasconde le proprie criticità. La legge umana, infatti, benché lo pretenda, non è davvero in grado di constatare e regolare atti che rimangano confinati nella sfera soggettiva, e si deve ammettere che la legge può occuparsi solamente degli atti transitivi, che dunque non ha una giurisdizione completa su tutti gli atti umani che pur interessano il diritto terreno.

La carenza è forse avvertita come problematica anche dal filosofo, se è vero che è costretto a “scomodare” la legge divina, capace, questa sì, di controllare pienamente sia gli atti transitivi sia quelli immanenti³⁹. Su questo punto, che ha delle forti implicazioni sul rapporto tra legge umana e legge divina, e più in generale sul carattere laico dell’ordinamento, non è dato soffermarsi. Ci si limita a rilevare che in questa parte della trattazione viene stabilita la centralità di uno spazio libero, vitale, autonomo, personale, dove la volontà individuale conta, ancor prima di essere trasferita all’esterno, quando rivela la propria conformità o meno al diritto oggettivo. E tuttavia, anche a questo stadio, il diritto oggettivo si interessa in qualche modo a essa. La connessione non può ancora dirsi visibile, ma

³³ Una seconda definizione lo riferisce al «potere di giurisdizione coattiva suprema sopra tutti i governi, popoli, comunità, collegi e individui di questo mondo»: Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XXIII, 3 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 572)].

³⁴ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, VIII, 4 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 339)].

³⁵ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, VIII, 4 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 340)].

³⁶ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, VIII, 4 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 340)].

³⁷ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, VIII, 4 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 340)].

³⁸ Come osserva Brett (2006: 99), Marsilio non intende collocare gli atti non comandati completamente fuori dall’orizzonte della legge.

³⁹ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, I, VI, 1 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 135)].

affonda i propri presupposti nell'esistenza di tale "mondo sommerso".

In questo spazio pare di poter rinvenire un luogo concettuale ideale per la collocazione dello *ius*.

Come abbiamo visto poco sopra a proposito della distinzione tra *ius* e *lex*, l'atto comandato immanente, inespresso e quindi sottratto allo scrutinio della *lex* umana, è già dotato di giuridicità, è già *ius*, e in un senso che ancora non può dirsi conforme alla *lex*.

Dunque, esistono vaste aree a rilievo giuridico nelle quali si sosta in uno stadio pre-normativo. In questa seconda accezione, infatti

Diciamo solitamente "questo è il diritto di qualcuno" quando qualcuno desidera o usa una cosa conformemente al diritto nella prima accezione del termine⁴⁰.

Il diritto è definito come *desiderio* di qualcosa, oggetto di una volontà non manifestata ma idonea a costituire il centro di individuabilità dello *ius*.

In definitiva, non sembra dubbio che la volontà abbia un ruolo focale, proprio nel punto della dottrina marsiliana in cui viene fatta emergere una non sovrapponibilità tra legge e *ius*.

Questo accento "volontaristico" vale a confermare quegli elementi di continuità tra il pensiero di Marsilio e quello di Ockham evidenziati da Tierney, il quale ritiene addirittura che, per la concezione dello *ius* come potere lecito, Marsilio fu volontarista più e prima di Ockham⁴¹.

Il tema della non perfetta aderenza tra *ius* e *lex* torna poi a essere trattato da Marsilio con un esempio significativo:

Questa volontà viene chiamata «diritto» di qualcuno, perché è conforme al diritto inteso nel primo significato; così come noi chiamiamo una colonna destra o sinistra, a seconda della sua vicinanza al lato destro o sinistro di un essere animato⁴².

Così come si può attribuire a un oggetto la collocazione spaziale "destra" o "sinistra", pur se questo non si trovi in precisa corrispondenza con i rispettivi lati del corpo, così si può assegnare la qualifica di *ius* a un potere che, seppur non esattamente, quanto meno *approssimativamente* è conforme alla legge. Quello spazio di approssimazione consente la vitalità di elementi dell'individualità non ancora assoggettati al diritto oggettivo, ma potenzialmente generativi di esso.

Merita segnalare che il medesimo passaggio ora citato è stato invece interpretato come riprova dell'assenza di un senso del diritto che sia non conforme a quello di legge: Brett ritiene che l'esempio - mutuato sia da Aristotele che da Averroè - valga a rimarcare la perfetta coincidenza tra *ius* e *lex*, tale per cui niente è intrinsecamente uno *ius*, né può essere indipendente dal riferimento alla legge positiva. Lo *ius*, prosegue la studiosa, non è che il contenuto di liceità della legge, funzione della legge, non è uno spazio di potere e di azione, ma azione stessa⁴³.

⁴⁰ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace* [ed. a cura di M. Conetti - C. Fiocchi - S. Radice - S. Simonetta (2001: 549)].

⁴¹ Cfr. Tierney (1991: 15).

⁴² Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 13 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 391)].

⁴³ Cfr. Brett (2006: 101).

4. Il *permissum*

La possibile divaricazione tra *ius* e *lex* sembra confermata con riferimento alla categoria del *permissum*, della quale Marsilio tratta a proposito dei vari significati di *ius*.

Come sappiamo, in una delle sue accezioni, *ius* coincide con *lex*, la quale, a sua volta, consiste in comandi e proibizioni, oppure in “permessi”. Questi ultimi possono essere intesi in due sensi: con riferimento ai comandi di legge, poiché «tutto ciò che siamo obbligati a fare per legge è evidentemente permesso»⁴⁴, e come tutto ciò che, commesso o omesso, non dà luogo a punizione⁴⁵. Questo secondo significato, aggiunge il filosofo, è il più proprio.

A questo punto, però, sembra scaturire un'altra criticità nella teoria giuridica marsiliana.

Infatti, considerando che le categorie di precetto, proibizione o permesso costituiscono tutte e tre una specificazione dell'unico “comando coattivo” in cui si definisce la “vera” legge, se ne dovrebbe dedurre che anche il *permissum* sia munito di coattività. Invece, afferma Marsilio, «un “permesso”, nel suo senso più proprio, è una ordinanza del legislatore che non prevede una pena per nessuno»⁴⁶. Di più: esso viene a costituire una categoria a sé stante proprio in quanto privo di coercibilità e di punibilità, ed è questa peculiarità a giustificare l'autonoma collocazione entro tassonomia marsiliana.

Ma allora, nonostante lo stesso Marsilio rimarchi che si tratta di una “ordinanza” del legislatore, è indubbio che essa non significhi “legge” nel suo significato “proprio”: se ne può legittimamente dedurre che la coercizione (in questo mondo) non costituisca un requisito essenziale della legge, e che la legge definita “propria” sulla base di esso non sia la sola a poter essere “propriamente” inclusa nell'ordinamento civile (altro aspetto interessante che qui non è possibile approfondire).

Anche per i *permissa*, poi, è quantomai accentuato il rilievo della volontà: essi esaltano il ruolo di una determinazione umana compiuta liberamente, al di là della forza trainante di una legge coattiva, dalla minaccia della sanzione.

Peraltro, neanche lo stesso *dominium* sembra nascere da una ordinanza prescrittiva o proibitiva. Parrebbe piuttosto nascere da un permesso, da un luogo del diritto, lecito ma non sanzionabile, attributivo di facoltà (un po' quello che con molta cautela potremmo riferire alle norme che attribuiscono poteri, di hartiana memoria).

Verrebbe allora da pensare al *permissum* come particolare tipologia normativa tesa a introdurre nell'ordinamento dei momenti di “libertà” del soggetto.

Nella storia del pensiero giuridico è stata talora messa in rilievo l'importanza del “diritto permissivo” nello sviluppo delle teorie dei diritti⁴⁷. In questa sede non è dato soffermarsi estesamente su tale punto⁴⁸, ma se si ripensa alle argomentazioni sul tema della povertà francescana, se ne può desumere che la norma permissiva costituisce eccezione alla norma generale che proibisce di usare una cosa altrui, e opera in virtù di una espressione di volontà favorevole da parte del titolare di *dominium* sulla cosa usata o, altrimenti detto, con il suo “permesso”: la separabilità tra *usus* e *dominium*, centrale, come si è ricordato, nell'evoluzione del concetto soggettivo del diritto, passa attraverso una norma permissiva, la cui fonte origina nel consenso soggettivo. In definitiva, la categoria in esame evoca una

⁴⁴ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 4 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 386)].

⁴⁵ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 4 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 385)].

⁴⁶ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, XII, 4 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 386)].

⁴⁷ Si veda, ad esempio, Villey (1983: 123).

⁴⁸ Per una compiuta trattazione del tema si rimanda ai seguenti lavori: Celano (2002); Poggi (2001 e 2004).

dimensione giuridica soggettiva legata a una facoltà (potere, libertà) individuale eccezionalmente riconosciuta come rilevante dalla legge.

5. Un “diritto di resistenza”

Una menzione specifica merita quello che in Marsilio può essere definito come un “diritto di resistenza” rispetto alla legge e, di riflesso, al potere costituito⁴⁹.

La cornice “di senso” in cui questo diritto viene considerato ha a che vedere con i rapporti tra legge umana e legge divina, e sancisce una prevalenza della seconda rispetto alla prima, giustificata sul carattere di giustizia e verità infallibile che la legge divina sicuramente presenta, a dispetto di quella terrena: in caso di contrasto tra i due ordini, i cittadini debbono obbedire alla legge divina, al punto da potere, o meglio, dovere, disattendere i precetti della legge coattiva ingiusta⁵⁰.

Le implicazioni di questo assetto sono decisive, all’ora di “testare” la laicità dell’impianto ordinamentale giuridico marsiliano (e anche il suo giuspositivismo). Anche se non è questo il luogo per un approfondimento in tale direzione, ciò che preme evidenziare è proprio la qualificazione giuridica di questa resistenza civile, in termini di *ius*: sebbene non venga utilizzata un’espressione che contenga lo *ius* (sebbene utilizzi i termini di “reclamare” e “resistere”), è pacifico che si tratti di una prerogativa che compete al soggetto *davanti alla legge*⁵¹. Marsilio non si limita a descrivere la possibilità che una legge prevalga su di un’altra, rimanendo sul piano di un confronto giuridico oggettivo, ma mette a frutto l’elaborazione del concetto di *ius*, come potere individuale, per la quale ha profuso molto del suo impegno: il singolo cittadino – che non ne sia impedito da carenze intellettive o conoscitive – deve obbedire alla legge giusta, il singolo cittadino può/deve in disobbedire alla legge ingiusta. La resistenza è un esempio concreto di cosa significa potersi confrontare, come soggetti di diritto, riconosciuti tali dalla teoria del/dei diritto/diritti, con il diritto *positum*. Quest’ultimo presenta degli argini (assiologici) che si palesano quando gli individui ne reclamano il rispetto, poiché il sistema giuridico positivo, formalmente corretto, si rivela sostanzialmente ingiusto⁵².

Le medesime considerazioni valgono per una ulteriore ipotesi di funzionamento del “diritto di resistenza”, ovvero il caso in cui il sovrano violi le procedure di emanazione della *lex*, omettendo il necessario passaggio della consultazione popolare. Si aggiunge che, in tal caso, oltre al diritto di sottrarsi all’obbedienza, emerge il delineamento di un diritto, collettivo in prima istanza, ma di riverbero proprio

⁴⁹ Si è avvertita l’esigenza di specificare “di riflesso” poiché Marsilio osserva che l’iniquità del governante non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare il diritto di resistenza: si deve ubbidire anche al padrone malvagio e infedele, se questo comanda precetti non contrastanti con la legge divina. In altre parole, il diritto di resistenza origina dalla iniquità della legge, non anche da quella “dei giudici o governanti secolari”: Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, II, V, 4 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 298-299)].

⁵⁰ Sono molti i passaggi in cui viene teorizzata “la resistenza”. Si vedano in particolare i passi de *Il difensore della pace* contenuti nelle seguenti pagine: II, V, 4; II, IX, 9; II, XII, 9; II, XXVI, 13; XIII, 6 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 298-299; 357-358; 389; 632; 163)].

⁵¹ Mutuando il titolo del celebre racconto kafkiano *Vor dem Gesetz*.

⁵² A conferma della considerazione più generale che, in Marsilio, contenuto e forma della legge non sono mai completamente scissi, e che «l’identificazione marsiliana della legge con la *scientia iustorum et conferencium civilium* come precetto coattivo non comporta in alcun modo che il contenuto legislativo sia arbitrario né che esso sia anticipatore di un positivismo giuridico in senso proprio», proprio perché “dotato di forza coattiva può essere solo ciò che è razionale e conforme al bene comune”: Merlo (2014: 338).

dei singoli soggetti che compongono la moltitudine, ad essere ascoltati e a prestare il proprio consenso (o negarlo) alla promulgazione del diritto oggettivo⁵³. Si tratta di una prerogativa fondamentale per la *communitas*⁵⁴. Anche in questo caso, peraltro, l'invalidità della legge ingiusta non risiede, a ben vedere, nella mera violazione di un criterio formale, ma nella lesione di quel principio di affidamento nella capacità della *universitas civium* di scorgere il bene comune e il giusto.

6. *Ius* e diritto soggettivo “moderno”

L'analisi dello *ius* marsiliano sin qui condotta è estremamente sintetica. Nondimeno, auspico che abbia restituito alcuni elementi per valutare non forzata una riflessione ulteriore, volta a ipotizzare la presenza di un diritto soggettivo *in nuce* nella filosofia del diritto di Marsilio da Padova.

Abbiamo visto come dalla connessione tra *dominium* e *ius* abbia iniziato a emergere l'idea che quest'ultimo esprima una o più facoltà (volontà, potere, libertà, azione in giudizio...) del soggetto.

Secondo note ricostruzioni, tali facoltà trovano contenuti corrispondenti nella categoria del “diritto soggettivo” moderno, e dunque l'associazione tra *ius*, *dominium* e *potestas* segnalerebbe la sussistenza di esso in un determinato momento storico.

Questa impostazione non deve necessariamente influenzare l'analisi della dottrina giuridica marsiliana, né portarci a concludere che lo “*ius* in un altro senso” sia il corrispettivo del diritto soggettivo in senso moderno, anche perché a essere problematica è ancora oggi la concezione stessa di diritto soggettivo. È altresì chiaro che l'accostamento non vada esente dal rischio di anacronismi o riduzionismi, sia perché esistono concezioni del diritto soggettivo che non vanno nella direzione di valorizzare (unicamente) il potere che compete all'individuo, sia perché, molto più semplicemente, nessuno ci autorizza a dire che “diritto soggettivo” sia la traduzione di *ius*.

Tuttavia, si tratta di un'ipotesi che vale la pena percorrere, poiché ci consente di sondare più in profondità il senso di questo “diritto in un altro senso”, e di allargare l'orizzonte concettuale, accompagnati dunque dalla consapevolezza che l'equiparazione tra *ius* e diritto soggettivo non è neutrale, ma sottintende un particolare posizionamento nelle teorie dei diritti, quello per cui i due concetti presentino un patrimonio di significati coincidente.

Come noto, le tesi sul momento di emersione del diritto soggettivo sono diverse⁵⁵, ma sembrano tutte riferirsi alla possibilità di apprezzare il diritto in una dimensione soggettiva (che si concreti poi nel pensare, nel godere di una facoltà, nel conservare un potere, nell'imporre un obbligo...). Così, ad esempio, genealogie registrate su concezioni del diritto soggettivo come quella di Tuck, in termini di *libertà*⁵⁶ e possibilità di imporre all'altro un dovere, di Tierney, come possibilità di contare su un dovere di astensione da turbativa del diritto stesso e sull'autonomia che da esso deriva⁵⁷, e di Villey, come potere lecito⁵⁸, valorizzano quei momenti della storia in cui all'individuo avrebbero iniziato a essere

⁵³ Marsilio da Padova, *Il difensore della pace*, I, XII, 6 [ed. a cura di C. Vasoli (1975: 178)].

⁵⁴ Sul ruolo della *voluntas communitatis* rispetto ai rischi della dissoluzione della *communitas* stessa si veda più in generale il recente saggio di Corigliano (2024: 282).

⁵⁵ Per una ricostruzione del dibattito sul diritto soggettivo si vedano altresì: La Torre (1996); Bacelli (1999 e 2009); Pino (2010); Milazzo (2012); Ferraro (2013).

⁵⁶ Tuck (1979: 6-7).

⁵⁷ Cfr. Tierney (2002).

⁵⁸ Cfr. Villey (1986: 203 ss.).

riconosciute dette prerogative. Uno di tali momenti, forse il principale, sembra coincidere sia con l'utilizzo del concetto di *dominium* per la creazione di diritti minori sia con l'elaborazione del concetto di *dominium sui*⁵⁹.

Questi quadri "evolutivi" si allineano inoltre su di un particolare modo di concepire il diritto soggettivo, riconducibile alla moderna c.d. "teoria attiva dei diritti". L'espressione, coniata da David Lyons, interpreta appunto il diritto soggettivo come diritto a far cose *autonomamente*, forma di dominio e di superiorità dell'individuo tale da poter determinare qualcuno a fare qualcosa⁶⁰. Come noto, tale carattere lo distinguerebbe dal "diritto passivo", o "claim-rights", pretesa che richiede per il proprio soddisfacimento la collaborazione altrui, o il rispetto del dovere di astenersi dal turbare l'altrui diritto, a seconda delle declinazioni che questa teoria può assumere⁶¹.

7. La collocazione dello *ius marsiliano*

Forse, possiamo dunque ammettere la presenza di una sostanza concettuale comune tra lo *ius* della dottrina marsiliana e il concetto di diritto soggettivo "moderno" così come inteso dalla "teoria attiva" dei diritti.

Se si guarda ad altre analisi, che hanno tentato di restituire la polisemia del diritto soggettivo in chiave "neutrale", de-storicizzata, il discorso si fa più complesso.

La più celebre di tali classificazioni analitiche è probabilmente quella elaborata da Hohfeld, la cui tassonomia come noto individua quattro macro-accezioni di diritto soggettivo: "diritto in senso stretto", o diritto-pretesa, correlativo al dovere; "diritto come privilegio", ovvero libertà di una persona dal diritto o dalla pretesa altrui, il cui corrispettivo è l'assenza di diritto; "diritto come potere", capacità di modificare la situazione giuridica altrui, ove il correlativo è la soggezione; "diritto come immunità", dal potere altrui di modificare la propria situazione giuridica, che ha come corrispettivo l'incapacità⁶².

Un concetto hohfeldiano che si avvicina molto a quello di *ius marsiliano* pare il diritto-potere. Tuttavia, non risultano esplicitati né un nesso di consequenzialità tra il godimento di un potere e la modificazione di una situazione giuridica di altro soggetto in termini negativi o restrittivi, né una condizione di mera "soggezione" di quest'ultimo. È vero che si parla spesso della potestà di rivendicare o di escludere gli altri, ed è naturale che tale *claim* si traduca in un confronto con un soggetto antagonista, ma non viene marcato l'effetto trasformativo della situazione giuridica di quest'ultimo.

I riferimenti di Marsilio alla *facultas excludendi alios*, che è uno dei contenuti dello *ius*, potrebbero rinviare alla fattispecie del diritto-immunità: una delle implicazioni dello *ius marsiliano* è senz'altro l'incapacità dei terzi di fare alcunché riguardo all'esercizio dello *ius*; tuttavia, non si tratta di un aspetto esplicitamente coinvolto nel ragionamento di Marsilio. In altre parole, lo "sfoggio" della signoria del soggetto non denuncia mai l'incapacità dei terzi.

⁵⁹ Come è stato detto, «il pensare la proprietà in termini diversi da quelli di uno strumento economico-giuridico fa sì che essa, specularmente, possa, senza annullarsi, separarsi anche in perpetuo dall'uso e dal godimento»: Santoro (1999: 160).

⁶⁰ Lyons (1970: 48 ss.).

⁶¹ Diversamente, altre teorie, prime tra tutte quella kelseniana, assegneranno priorità logica all'obbligo – di sanzionare, innanzitutto colui che viola un obbligo normativo – al punto da ritenere giuridicamente irrilevante un diritto del soggetto non correlato a un obbligo altrui. Per un'analisi approfondita del tema dei diritti in Kelsen si veda Riccobono (2005).

⁶² Cfr. Hohfeld (1969: 17 ss.).

Ancora: il poderoso rilievo assegnato al *dominium*, quale concetto chiave di riferimento dello *ius*, per la sua adeguatezza a esprimere uno spazio esclusivo dell'individuo di fronte alla legge, avvicina molto lo *ius* marsiliano al concetto di libertà dalla pretesa altrui, tale da prevedere, dal lato opposto, l'assenza di diritti, anche se l'attenzione è più rivolta a valorizzare una rete di centri di imputazione "attivi", mentre è assente la considerazione dell'impotenza altrui nell'incidere su questi ultimi.

Anche se il tentativo di avvicinamento dei significati di *ius* resi da Marsilio a una delle definizioni analitiche di Hohfeld non riconsegna risultati certi, non sembra di poco conto che tale inquadramento sia percorribile, e mostri alcune analogie.

Molto più incerta è invece la prossimità tra la concezione *ius* e quella di diritto soggettivo come "diritto in senso stretto", o diritto-pretesa, che Lyon definisce "passive", e il cui tratto principale è la correlatività logica con figure giuridiche a esso contrapposte⁶³: anche se in alcuni passaggi viene evocato il riferimento a un lato passivo dello *ius*, esso si riferisce più al contenuto del comando che alla situazione giuridica di colui che subisce il comando medesimo; non si afferma mai che al diritto individuale debba corrispondere necessariamente il dovere di qualcun altro (mentre Ockham accentuerà questo aspetto, come rileva Brett⁶⁴).

Non va comunque tralasciata l'autorevolezza della tesi di Tierney, secondo cui nella teoria giuridica marsiliana sarebbero da rinvenire, *in nuce*, tutte le angolazioni prospettate, nessuna esclusa.

Ad esempio, il duplice profilo di *ius* come condotta lecita permessa dalla legge (leggi "potere immanente") e come legittima pretesa verso qualche bene (leggi "claim") condurrebbero rispettivamente alla teoria attiva e a quella passiva⁶⁵. Ancora, la doppia concezione di *ius*, come area di autonomia definita dalla legge e come beneficio protetto dalla legge (come nel caso del diritto di uso) porterebbero l'una alla *will theory* e l'altra alla *interest theory*, con la interessante conseguenza di ritenere compatibili le due teorie, a dispetto delle indicazioni oppostive della moderna letteratura⁶⁶.

⁶³ Come si è anticipato, infatti, in posizione antistante ma non per questo marginale si collocano le tesi per le quali, in assenza di correlatività tra diritto e dovere, non è possibile parlare di diritti. La tesi della correlatività c.d. "forte" può essere definita, con Bobbio, come quella idea per la quale diritto e dovere esprimano lo stesso significato normativo, mentre spesso ha trovato formulazioni "mediate": cfr. Bobbio (1990); si vedano anche Kelsen (1994: 75) e Celano (2002: 47). Per un'esposizione compiuta della teoria della correlatività si vedano Baccelli (2009: 90 ss.) e Milazzo (2012: 15 ss.). Come si è ricordato, Kelsen sostenne che il diritto soggettivo debba essere ridotto alla norma e quest'ultima al dovere: Kelsen (1994: 83). Anche Herbert Lionel Adolphus Hart riferì la correlatività ai *claim-rights*, in cui il titolare ha il potere di scegliere se estinguere o far eseguire l'obbligo altrui: cfr. Hart (1964). In uno spazio "intermedio" si trovano le teorie ricostruttive del diritto soggettivo denominate *will-theory* e *interest theory*. In base alla prima il diritto di qualcuno implica il dovere di qualcun altro, ma non può essere risolto nel dovere medesimo, poiché occorre la volontà del titolare del diritto, dalla quale «la norma fa dipendere l'enforcement o, al contrario, l'estinzione del dovere stesso»: Milazzo (2012: 17). La seconda pone al centro «l'assunto fondamentale che i diritti soggettivi proteggano o favoriscano [...] gli interessi di chi li detiene, offrendo quindi un qualche beneficio»: Ferraro (2013: 206); la volontà del titolare non è più elemento essenziale. Nella versione di Joseph Raz, il diritto soggettivo corrisponde alla individuazione di un interesse abbastanza meritevole da generare doveri in capo ad altri: cfr. Raz (1996: 166).

⁶⁴ Brett (2003: 63).

⁶⁵ Tierney (1991: 9-10).

⁶⁶ Cfr. Tierney (1991: 14).

8. Considerazioni conclusive

Le considerazioni svolte suggeriscono la presenza nel *Defensor Pacis* di una vera e propria teoria dei diritti, dove lo *ius* è considerato come categoria giuridica a sé stante, eccedente e non meramente adesiva o speculare rispetto alla legge, ma addirittura generativa di diritto oggettivo.

Al di là dei timori suscitati dal rischio di anacronismi o precursionismi, è certa l'elaborazione, da parte di Marsilio, di tutta una serie di fondamenta soggettivistiche ben salde, alle quali pure è debitrice l'idea, messa ben in rilievo da Francisco Javier Ansuátegui Roig⁶⁷, che nell'autore sia presente una concezione di diritto attigua al nostro orizzonte concettuale giuridico.

Detto questo, stupisce la scarsa considerazione che la voce di Marsilio ha avuto nelle genealogie del diritto soggettivo.

Il motivo più plausibile è la monopolizzazione di tutta l'attenzione per l'Opera da parte di una teoria politica di attacco frontale al potere clericale, tramite un'architettura completamente nuova e possibilmente laica. Un altro motivo del ridimensionamento subito dalla teoria giuridica può essere ricercato nella stretta connessione del pensiero marsiliano con la filosofia di Aristotele, che Marsilio richiama costantemente: il carattere organicista, comunitarista e realista di tale dottrina sarebbe incapace di sostenere una concezione "soggettivistica"⁶⁸.

In effetti, spesso il pensiero filosofico-giuridico si è concentrato sulla (presunta) cesura esistente tra i due paradigmi alternativi, quello organicista, "dovere-centrico", e quello nominalista, "diritto-centrico", propri, rispettivamente, di un'età antica e di un'età moderna. In tale prospettiva, il concetto di diritto soggettivo verrebbe indicato quale elemento di rottura tra epoche e tra concezioni, ma Marsilio rimarrebbe confinato della prima "era".

Come si è visto – sia pure succintamente – la filosofia dell'autore del *Defensor* presenta motivi idonei a smentire l'alternatività dei modelli suddetti⁶⁹, nonché la radicalità dell'affermazione per la quale «solo con il nominalismo acquisiscono importanza gli individui»⁷⁰.

Non può essere dunque uno schema dicotomico a giustificare, *a priori*, la costrizione di un autore a far parte dell'uno o dell'altro mondo, e, nel caso di Marsilio, a trattenerlo in una presunta "antichità" filosofico-giuridica.

Bibliografia

- Ansuátegui Roig F. J. 1994. *La crisis del bloque monólitico medieval. El ejemplo de Marsilio de Padua*, in Id. *Orígenes doctrinales de la libertad de expresión*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
- Baccelli L. 1999. *Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell'universalismo*. Roma: Carocci.
- Baccelli L. 2009. *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*. Roma-Bari: Laterza.
- Bayona Aznar B. 2004. *Precisiones sobre la interpretación nominalista de la Civitas en Marsilio de Padua*, in *Revista*

⁶⁷ Cfr. Ansuátegui Roig (1994: 111-137).

⁶⁸ Ansuátegui Roig (1994: 6).

⁶⁹ Un approfondimento su una possibile interpretazione nominalista di Marsilio proviene da Bayona Aznar (2004), il quale nega qualsiasi impronta nominalista nel *Defensor*, a partire dalla concezione della *civitas* come corpo monolitico che non lascia spazio all'autonomia individuale. Molti autori indicano una stretta connessione tra il pensiero marsiliano e il nominalismo occamiano, tra cui Gewirth (1951: 116, 210-218) e Quillet (1968: 162).

⁷⁰ Bayona Aznar (2004: 288, tr. mia).

- española de Filosofía Medieval, 11 (2004): 287-298.
- Bobbio N. 1990. *L'età dei diritti*. Torino: Einaudi.
- Brett A. 2003. *Liberty, Right and Nature. Individual Rights in Later Scholastic Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brett A. 2006. *Politics, Right(s) and Human Freedom in Marsilius of Padua*, in V. Makinen, P. Korkman (a cura di), *Transformations in Medieval and Early-Modern Rights Discourse*. Dordrecht: Springer. 95-115.
- Briguglia G. 2006. *Il corpo vivente dello Stato. Una metafora politica*. Milano: Mondadori.
- Briguglia G. 2013. *Marsilio da Padova*. Roma: Carocci.
- Canning J. 1999. *The Role of Power in the Political Thought of Marsilius of Padua*, in *History of Political Thought*, 20 (1999): 21-34.
- Celano B. *I diritti nella "jurisprudence" anglosassone contemporanea. Da Hart a Raz*, in P. Comanducci - R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2001. Ricerche di giurisprudenza analitica*. Torino: Giappichelli. 1-58.
- Coleman J. 1983. *Medieval Discussion on Property: Ratio and Dominium according to John of Paris and Marsilius of Padua*, in *History of Political Thought*, 2 (1983): 209-228.
- Coleman J. 1996. *The individual in political theory and practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Corigliano F. 2024. *Il governo unico di numero in Marsilio da Padova*, in *Filosofia Politica*, 2 (2024): 273-286.
- Damiata M. 1980. *Funzione e concetto della povertà evangelica in Marsilio da Padova*, in *Medioevo*, 6 (1980): 411-430.
- Ferraro F. 2013. *L'utilità dei diritti. Diritti morali e giuridici in una prospettiva etica utilitaristica*. Pisa: ETS.
- Gewirth A. 1951. *Marsilius of Padua. The Defender of Peace*. Vol. I. *Marsilius of Padua and Medieval Political Philosophy*. New York: Columbia University Press.
- Grossi P. 1972. *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell'età nuova*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1 (1972): 287-355.
- Guzmán Brito A. 2011. *Historia de la atribución de categorías o predicamentos a "derecho" ("ius")*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* [Sección Historia del Pensamiento Jurídico y Político], 33 (2011): 273-317.
- Hart. H. L. A. 1964. *Esistono diritti naturali?*, in V. Frosini (a cura di), *Contributi all'analisi del diritto*. Milano: Giuffrè.
- Kelsen H. 1994. *General Theory of Law and State* [1945]. Cambridge: Harvard University Press, tr. it. di S. Cotta e R. Treves, *Teoria generale del diritto e dello Stato*. Milano: Etas.
- La Torre M. 1996. *Le disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*. Milano: Giuffrè.
- Lorini G. 2009. *Marsilio da Padova filosofo del normativo*, in *Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari*, LXI (2009): 347-360.
- Lyons D. 1970. *The Correlativity of Rights and Duties*, in *Nous*, 4 (1970): 45-55.
- Magneschi C. 2024. *Il diritto "in un altro senso". La filosofia giuridica di Marsilio da Padova*. Pisa: Pisa University Press.
- Marchettoni L. 2019. *Ius, potestas e ratio in Guglielmo di Ockham*. Modena: Mucchi.
- Marsilio da Padova 1975. *Il difensore della pace*, tr. it. e apparato critico a cura di C. Vasoli. Torino: UTET.
- Marsilio da Padova 2001. *Il difensore della pace*, tr. it. e commento a cura di M. Conetti - C. Fiocchi - S. Radice - S. Simonetta, con Introduzione di M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri. Milano: BUR.
- Merlo M. 2004. *Marsilio da Padova. Il pensiero della politica come grammatica del mutamento*. Milano: FrancoAngeli.
- Merlo M. 2014. *Il laboratorio del «Defensor Pacis». Note su alcune recenti linee interpretative del pensiero di Marsilio da Padova*, in *Filosofia Politica*, 2 (2014): 327-340.
- Milazzo L. 2007. *Diritto, dovere, potere o dei "fantasmi giuridici"*, in S. Mattarelli (a cura di), *Il senso della Repubblica. Doveri*. Milano: FrancoAngeli.
- Milazzo L. 2012. *La teoria dei diritti di Francisco de Vitoria*. Pisa: ETS.
- Omaggio V. 2007. *Marsilio da Padova. Diritto e politica nel «Defensor Pacis»*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Parisoli L. 1998. *Come affiorò il concetto di diritto soggettivo inalienabile nella riflessione sulla povertà, sino ai fraticelli «De opinione» e Giovanni XXII*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 28 (1998): 93-183.

- Parisoli L. 1999. *Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei diritti nella scolastica francescana*. Roma: Biblioteca seraphico-capuccina, Istituto Storico dei Cappuccini.
- Pino G. 2010. *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*. Bologna: il Mulino.
- Poggi F. 2001. 'Obbligatorio' implica 'permesso', in P. Comanducci - R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2000. Ricerche di giurisprudenza analitica*. Torino: Giappichelli. 195-215.
- Poggi F. 2004. *Norme permissive*. Torino: Giappichelli.
- Quillet J. 1968. *Le Defenseur de la Paix*, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin.
- Raz J. 1996. *Rights and Individual Well-Being*, in Id. *Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics*. Revised Edition. Oxford: Clarendon Press.
- Reid Jr. C. J. 1991. *The canonistic Contribution to the Western Rights Tradition: An historical inquiry*, in *Boston College Law Review*, 33 (1991): 37-92.
- Riccobono F. 2005. *I diritti e lo Stato*. Torino: Giappichelli.
- Santoro E. 1999. *Autonomia individuale, libertà e diritti. Una critica dell'antropologia liberale*. Pisa: ETS.
- Simonetta S. 2000. *Dal Difensore della Pace al Leviatano. Marsilio da Padova nel Seicento inglese*. Milano: Unicopli.
- Tarello G. 1964. *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, in *Scritti in memoria di Antonio Falchi*, *Annali della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, III (1964): 338-448.
- Tierney B. 1991. *Marsilius on Rights*, in *Journal of the History of Ideas*, 52 (1991).
- Tierney B. 2002. *The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights. Natural Law and Church Law 1150-1625* [1997]. Atlanta: Scholars Press for Emory University, tr. it. di V. Ottonelli, a cura e con un'introduzione di A. Melloni, *L'idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625*. Bologna: Il Mulino.
- Tuck R. 1979. *Natural rights theories. Their origins and development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Villey M. 1983. *Le Droit et les droits de l'homme*, Paris: PUF.
- Villey M. 1986. *La formation de la pensée juridique moderne* [1975]. Paris: Editions Montchretien, tr. it. di R. D'Ettore e F. D'Agostino, *La formazione del pensiero giuridico moderno*. Milano: Jaka Book.

chiara.magneschi@unifi.it

Pubblicato online il 27 maggio 2025